



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 171

Dichiarazione e bolletta di esportazione definitiva

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione definitiva deve essere fatta per iscritto. L'amministrazione doganale può, tuttavia, consentire che la dichiarazione scritta si sostituisca da una dichiarazione verbale. In ogni caso, però, è obbligatoria la dichiarazione scritta quando l'operazione di esportazione si effettua presso una dogana interna, o presso qualunque dogana se si tratta di merci ammesse ad abbuono o restituzione di diritti. Eseguito l'accertamento, liquidati e riscossi i diritti dovuti, la dogana emette sempre la "bolletta di esportazione definitiva", nella quale, oltre al nome dell'esportatore, alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci, devono essere indicati, secondo i casi, la dogana d'uscita ed il termine di tempo entro il quale le merci debbono varcare la linea doganale. In attesa dell'uscita dal territorio doganale, le merci dichiarate per la esportazione definitiva possono essere custodite nei magazzini di temporanea custodia di cui agli articoli 96 e seguenti, sotto osservanza delle disposizioni stabilite nei detti articoli, in quanto applicabili. Trascorso tale termine la bolletta non è più valida, salva la riammissione in termini allorquando sia comprovato che il ritardo fu dovuto a causa di forza maggiore.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	V — Esportazione definitiva
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-171-dichiarazione-e-bolletta-di-esportazione-definitiva/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it